

Allegato "A" all'Atto Costitutivo

## **STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "ASSO PROMO ARTE"**

**Art. 1.** - E' costituita l'Associazione **ASSO PROMO ARTE**.

"**ASSO PROMO ARTE Associazione culturale senza scopo di lucro**" è una libera Associazione di fatto, apolitica apartitica e aconfessionale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

**Art. 2.** - L'Associazione **ASSO PROMO ARTE** persegue i seguenti scopi:

diffondere la cultura e ampliare la conoscenza delle arti, dell'antiquariato, del modernariato, il collezionismo, dell'artigianato, dell'ingegno creativo, dell'arte enogastronomica in genere, dell'arte teatrale e musicale nel mondo giovanile e non;

allargare gli orizzonti proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile; proporsi nelle diverse località con manifestazioni legate esclusivamente alle tematiche sopra descritte, ponendosi come alternativa culturale a manifestazioni prettamente commerciali di prodotti generici di uso comune.

**Art. 3.** - L'associazione **ASSO PROMO ARTE** per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

attività culturali: convegni, conferenze, seminari, mostre ed esposizioni, mercatini al coperto e all'aperto, concerti e rappresentazioni teatrali; attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle esperienze compiute.

Per il raggiungimento dei suoi fini statutari, **ASSO PROMO ARTE** può avvalersi di servizi forniti da associazioni o ditte esterne fornendo regolare mandato, approvato dal Consiglio Direttivo. Potrà inoltre avvalersi di collaboratori, anche dipendenti, sia interni che esterni all'Associazione stessa.

**Art. 4.** - L'associazione **ASSO PROMO ARTE** è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. La quota di iscrizione dei Soci che entrano a far parte dell'Associazione verrà determinata ogni anno con deliberazione dell'Assemblea. Per l'anno 2015 la quota associativa viene fissata in € 50,00.

Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere rappresentativo e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

La quota associativa non è trasmissibile salvo causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

**Art. 5.** - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

**Art. 6.** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

**Art. 7.** - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

**Art. 8.** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

beni, immobili e mobili; contributi; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 9.** – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 10.** – Gli organi dell'Associazione sono:

- **Assemblea generale dei soci; Il Presidente; Il Consiglio Direttivo.**

**Art. 11.** – L'Assemblea dei Soci assicura una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

**Art. 12.** – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

elegge il Consiglio Direttivo, Il Presidente del Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere, approva il bilancio preventivi e consuntivo; approva il regolamento interno.

**L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.**

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**Art. 13.** – Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

**Art. 14.** – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione **ASSO PROMO ARTE** e si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

il presidente; da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata; richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

**Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:**

preparare gli atti da sottoporre all'assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

**Art. 15. - Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.**

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Elege il Vice-presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

**Art. 16. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.**

**Art. 17. - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.**

**Art. 18. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.**



Allegato n. 1 all'atto registrato a  
Vigevano il 11/6/15 al n. 622  
serie 3

Il Legale  
Direttore  
del servizio  
Lauri

